

Comunicazione 3.000 Euro

Nuove specifiche tecniche e chiarimenti ministeriali

08 Novembre 2011

Claudia Girometti
Referente fiscale Esa Software

Evoluzione normativa e della prassi

- *Circolare Agenzia Entrate n.24/E del 30/05/2011*
 - *Circolare Agenzia Entrate n.28/E del 21/06/2011*
 - *Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 21/06/2011 (nuove specifiche tecniche)*
-
- **Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 16/09/2011 (nuove specifiche tecniche)**
 - **Documento contenente le “*Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria*” dell’Agenzia delle Entrate del 11/10/2011**

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011

Sono state elaborate le nuove specifiche tecniche a cui deve attenersi la Comunicazione telematica, che SOSTITUISCONO integralmente quelle approvate nel punto 5 del Provvedimento del 22 Dicembre 2010 come già modificate ed integrate dal Provvedimento del 21 Giugno 2011.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011

Per consentire i necessari adeguamenti tecnologici il Provvedimento ha modificato la scadenza fissata per il PRIMO invio telematico delle Comunicazioni, stabilendo la PROROGA dal 31 Ottobre al 31 Dicembre 2011.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

Modalità di pagamento

- La modalità di pagamento richiesta nella sezione Dati dell'operazione cambia i valori ammessi. Le opzioni possibili diventano:
 - importo non frazionato,
 - importo frazionato,
 - corrispettivi periodici.
- Il valore “importo non frazionato” deve essere impostato quando l'operazione che viene comunicata:
 - è superiore agli importi previsti dall'art.2 del Provvedimento 22 dicembre 2010
 - ed è autonoma.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

- Si indica il valore “importo frazionato” quando l’operazione comunicata è una quota parte di un insieme di operazioni complessivamente superiore agli importi previsti dall’art.2 del Provvedimento 22 dicembre 2010.

In caso di contratti per i quali:

- non è possibile determinare il corrispettivo complessivo ovvero
- non è stato ancora determinato

è possibile comunicare anche le operazioni al di sotto della soglia stabilita.

- Il valore “corrispettivi periodici” deve essere impostato nel caso dei contratti di appalto, di somministrazione e/o in presenza di corrispettivi periodici (ad esempio contratti di manutenzione periodica).

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

- ***Natura dell'operazione***

Il dato non viene più richiesto. Pertanto NON è necessario nella Comunicazione distinguere tra operazione imponibile, non imponibile, esente, imponibile con Iva non esposta in fattura, imponibile con Iva a margine.

Casi dubbi: l'Agenzia delle Entrate deve chiarire come indicare nella Comunicazione operazioni rientranti in regimi Iva speciali: Iva a margine, operazioni delle agenzie di viaggio in regime art. 74 ter, ecc..

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

- ***Tipologia dell'operazione (per i soggetti NON titolari di partita Iva)***

Il dato NON è più presente. Non è più richiesta in Comunicazione la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi.

- ***Tipologia dell'operazione (per i soggetti titolari di partita Iva)***

Viene infatti richiesta la sola distinzione tra cessione e/o prestazione da una parte, e acquisto e/o prestazione ricevuta dall'altra. I valori ammessi diventano pertanto due rispetto ai quattro originari.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

- ***Numero della fattura*** (per i soggetti titolari di partita Iva)

E' richiesta l'indicazione obbligatoria del numero della fattura nel caso di cessioni o prestazioni rese.

- ***Importo totale dell'operazione***

L'informazione NON deve essere indicata .

- ***Imposta sul totale dell'operazione*** (per i soggetti titolari di partita Iva)

L'informazione NON deve essere indicata.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

Operazioni con soggetti NON residenti

- ***Numero della fattura***

E' richiesta l'indicazione obbligatoria del numero della fattura nel caso di cessioni o prestazioni rese.

- ***Modalità di pagamento***

La modalità di pagamento consente i medesimi valori già previsti per i soggetti residenti.

- ***Natura dell'operazione***

Anche in questo caso il dato NON viene più richiesto.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

- ***Importo totale dell'operazione ed imposta sul totale operazione***

Entrambe le informazioni NON devono essere più indicate.

- ***Tipologia dell'operazione***

Il dato è ancora presente nella Comunicazione, ma viene richiesta la sola **DISTINZIONE** tra cessione e/o prestazione da una parte, e acquisto e/o prestazione ricevuta dall'altra.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

Note di variazione

- ***Codice fiscale della controparte (per i soggetti residenti)***

Oltre all'indicazione della Partita Iva viene prevista quella del codice fiscale. Quest'ultimo deve essere inserito nel caso in cui la nota di variazione sia emessa nei confronti di soggetti non titolari di Partita Iva.

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16/09/2011: le novità

- ***Dati della fattura da rettificare***

Non viene più richiesta l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta della fattura da rettificare. Viene invece prevista l'indicazione della variazione dell'imponibile e dell'imposta in termini di credito o debito da qualificare in base al soggetto che comunica l'operazione. Non è stata pertanto adottata la soluzione suggerita da più parti di indicare il mero segno (più o meno) della nota di variazione.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Annullamento della comunicazione**

Nella generalità dei dichiarativi fiscali in presenza di un flusso telematico contenente una pluralità di dichiarazioni dello stesso tipo relative a contribuenti diversi è possibile annullare la singola dichiarazione trasmessa. Questa regola NON vale per le Comunicazioni delle operazioni di importo superiore a 3.000 Euro: il protocollo telematico interessa il SOLO flusso, non ne è previsto un dettaglio per documenti, pertanto qualora si ravvisi la necessità di cancellare Comunicazioni relative ad uno o più contribuenti contenute nel medesimo flusso, è necessario cancellare l'INTERO flusso.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Contratti collegati e superamento del limite delle operazioni**

In presenza di contratti collegati, NON rileva ai fini dell'inclusione nella Comunicazione l'ammontare del SINGOLO contratto che potrebbe anche essere inferiore al limite richiesto per l'inclusione stessa, ma secondo l'Agenzia delle Entrate occorre tenere in considerazione il VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI COLLEGATI.

Quindi nell'esempio di due contratti collegati di importo pari ciascuno ad Euro 2.000,00 annui, è richiesta l'inclusione di entrambi nella Comunicazione con l'indicazione della modalità di pagamento "2", corrispondente agli importi frazionati.

Risposte dell'Agencia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Contratti collegati e rapporto tra Consorzio e consorziati**

Il Consorzio presuppone una struttura a tre soggetti:

- il committente con cui il Consorzio stipula il contratto;
- il Consorzio che stipula il contratto con il committente e che stipula anche una pluralità di contratti di affidamento con i consorziati;
- i consorziati stessi che ricevono in affidamento dal Consorzio l'esecuzione dei lavori/servizi relativi al contratto stipulato tra il committente ed il Consorzio medesimo.

Risposte dell'Agazia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

L'Agazia delle Entrate ritiene che le operazioni afferenti il rapporto tra Consorzio e committente debbano essere comunicate, anche di ammontare inferiore al limite, se il CONTRATTO DI RIFERIMENTO è di ammontare SUPERIORE al limite.

Per il rapporto tra Consorzio e consorziati, la comunicazione delle operazioni anche se di importo inferiore al limite, dovrà essere effettuata se il SINGOLO CONTRATTO con il consorziato prevede un ammontare SUPERIORE al limite (questo riscontro avviene prescindendo dal contratto stipulato tra il Consorzio ed il committente).

Risposte dell'Agazia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Contratti che prevedono corrispettivi periodici**

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione, noleggio, locazione ed altri contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, l'inclusione delle operazioni in Comunicazione avviene sulla base del fatto che i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente superiori al limite, prescindendo dalle modalità secondo le quali avviene il pagamento. Per questa tipologia di operazioni è consentita la comunicazione dell'importo complessivo delle operazioni rese/ricevute, compilando UN'UNICA RIGA

Risposte dell'Agencia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Contratti che prevedono corrispettivi periodici**
e valorizzando in questo caso la data dell'operazione
con la data di registrazione od effettuazione
dell'ultima operazione resa/ricevuta nell'anno di
riferimento.

IN ALTERNATIVA l'Agencia delle Entrate ha ammesso
la possibilità di riportare le singole operazioni
documentalmente distinte.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Problematiche relative ai contribuenti minimi**

Il contribuente minimo è tenuto alla presentazione della Comunicazione nel corso dell'anno solo se realizza ricavi / compensi superiori ad Euro 45.000,00 (cioè oltre il 50 per cento rispetto al limite di legge dei 30.000 Euro); negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo.

Per i soggetti che ricevono invece fatture emesse dai contribuenti minimi l'obbligo di Comunicazione sussiste se l'importo è rilevante rispetto al limite fissato per la Comunicazione (non rileva l'esonero o meno dalla Comunicazione in capo al soggetto minimo).

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Corrispettivi SNAI e distinte riepilogative ASL**

I corrispettivi che emergono dagli estratti conto quindicinali SNAI rilasciati al gestore degli apparecchi da intrattenimento, le fatture emesse dal pubblico esercizio dove si trovano gli apparecchi nei confronti del gestore, i corrispettivi delle singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati costituiscono OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA che devono essere comunicati se di importo superiore al limite.

I corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL sono parimenti considerati RILEVANTI AI FINI IVA e quindi se di ammontare superiore al limite devono essere inclusi nella Comunicazione.

Risposte dell'Agencia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Trattamento della data operazione**

L'indicazione della data operazione pone alcune difficoltà pratiche in merito ad alcuni casi particolari, tra i quali quello delle fatture differite emesse entro i quindici giorni del mese successivo a quello di spedizione o consegna della merce.

La data che deve essere di norma indicata è quella di registrazione.

Il software di controllo secondo l'Agencia delle Entrate ammetterà date dell'anno in corso o di quello immediatamente precedente per i casi in cui si è optato per l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione.

Risposte dell'Agencia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Esonero adempimenti per operazioni esenti**

L'esonero dagli adempimenti di cui all'art. 36 bis D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni esenti NON esime i soggetti che se ne avvalgono dalla comunicazione delle operazioni attive e passive esenti se di ammontare superiore al limite.

- **Cessioni gratuite oggetto di autofattura**

In caso di cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa oggetto di autofatturazione a fine mese da parte dell'impresa cedente è richiesta l'INCLUSIONE in Comunicazione se di importo superiore al limite: in questi casi a parere dell'Agencia delle Entrate si dovrà indicare la partita Iva del cedente nel campo Codice fiscale della controparte.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Cessioni diverse documentate da fattura differita e/o contratti conclusi verbalmente**

Nella prassi commerciale è frequente che il soggetto ponga in essere nei confronti del medesimo cliente / fornitore una pluralità di operazioni di acquisto / vendita documentate da documento di trasporto o altro documento equipollente, raggruppate in un'unica fattura differita. Questo comportamento riflette rapporti commerciali costanti con il medesimo cliente / fornitore, ma le OPERAZIONI sono spesso AUTONOME le une dalle altre e non comprese nel medesimo contratto di fornitura. In queste situazioni la verifica del superamento della soglia deve avere riguardo alla fattura riepilogativa differita che secondo l'Agenzia delle Entrate deve essere considerata come il documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Il caso delle fatture cointestate**

Il fenomeno afferisce soprattutto le fatture del mondo edile e le parcelle professionali.

In queste ipotesi è richiesto l'inserimento in Comunicazione per ciascuno dei cointestatori in distinte righe di dettaglio.

La verifica del superamento della soglia deve però essere eseguita considerando L'IMPORTO TOTALE DELLA FATTURA.

Se la quota parte attribuita a ciascun cointestatario è inferiore al limite soglia la modalità di pagamento dovrà essere impostata ad "importo frazionato".

Risposte dell'Agencia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **La presenza dello sconto in fattura**

In presenza di uno sconto condizionato applicato sul totale del documento l'Agencia delle Entrate ha precisato che si deve comunicare l'importo al netto dello sconto (cioè il valore corrispondente alla somma incassata).

- **Individuazione del limite in caso di fatture soggette al reverse charge**

In caso di operazioni soggette all'applicazione del meccanismo del reverse charge (subappalto edile, cessione di rottami, ecc.) il limite soglia da considerare è 3.000 Euro, anche se il documento originario è privo dell'indicazione dell'imposta.

Risposte dell'Agencia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Fatture riepilogative**

Se nel medesimo documento sono riepilogate operazioni anche diverse (ad esempio sia cessioni di beni che prestazioni di servizi), anche eventualmente soggette a regimi di fatturazione diversi (alcune imponibili, altre non imponibili) secondo l'Agencia delle Entrate la soglia limite deve essere determinata **CON RIFERIMENTO AL TOTALE** ed avrà la tipologia corrispondente dell'operazione prevalente.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Indicazione codici fiscali errati dei soggetti non titolari di partita Iva**

Occorre dedicare particolare attenzione al riporto dei codici fiscali dei soggetti non titolari di partita Iva in quanto il software di controllo in caso di codice fiscale formalmente errato determina lo scarto dell'intera fornitura.

A tale scopo si segnala un servizio disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate che consente di verificare la correttezza dei codici fiscali al seguente indirizzo:

<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf>.

Risposte dell'Agencia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Le problematiche relative alle note di variazione**

Il principio generale che emerge è il seguente: le fatture devono essere comunicate al netto delle relative note di variazione. Le sezioni relative alle note di variazione devono essere compilate limitatamente a quelle riferite ad operazioni già comunicate e non già effettuate nello stesso anno. In merito alla fattura oggetto di rettifica l'Agencia delle Entrate ha precisato che il numero è stato reso non obbligatorio.

Nei casi in cui la nota di variazione ha natura incrementativa e porta l'ammontare dell'operazione originaria al di sopra del limite soglia è stato sollevato il problema relativo alla considerazione o meno della nota di variazione emessa o pervenuta l'anno successivo.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Le problematiche relative alle note di variazione**

L'Agenzia delle Entrate ha dato la facoltà al contribuente di comunicare le operazioni al netto delle note di variazione emesse o ricevute dal 01 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione.

Se le note di variazione emesse o ricevute l'anno successivo ineriscono a fatture non trasmesse, perchè queste ultime di importo non rilevante, e per effetto delle suddette note di variazione si supera il limite soglia, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che devono essere comunicate nell'apposita sezione LE SOLE NOTE DI VARIAZIONE (non è richiesta l'indicazione degli importi originari delle fatture non trasmesse).

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Prestazioni relative a spedizioni internazionali delle merci**

Le prestazioni di servizio strettamente connesse alle operazioni di importazione ed esportazione (ad esempio servizi di spedizione e trasporto) effettuate ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n.633/1972 devono essere comunicate se di ammontare superiore al limite soglia (nel computo non devono essere considerati gli importi addebitati come esclusi ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 633/1972).

Sono invece ESCLUSE le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto già acquisite tramite i modelli Intrastat.


- **Passaggi interni di beni tra attività separate**

Non devono essere comunicati i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 633/1972.

Risposte dell'Agenzia delle Entrate del 11/10/2011 ai quesiti

- **Le ricevute fiscali emesse nei confronti di soggetti titolari di partita Iva**

Nel caso in cui il contribuente abbia emesso ricevuta fiscale, anzichè fattura, nei confronti di soggetti titolari di Partita Iva, deve essere scorporata l'Iva dal corrispettivo al fine di consentire la separata indicazione dell'imponibile e dell'imposta nella Comunicazione.



Buon Lavoro...